

# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo  
Servizio Urbanistica Edilizia privata Attività  
produttive Demanio e Decoro urbano



## REGOLAMENTO



### Premessa

Il Comune di Montalto di Castro, nel corso degli anni, ha visto progressivamente ampliare la domanda di installazione di grandi parchi fotovoltaici incentivata dalla presenza di strutture tecniche e logistiche di rilevanza internazionale che agevolano l'installazione ed il trasporto dell'energia, così determinando risparmi industriali importanti alle ditte private che hanno operato nel territorio.

Il tema dei grandi impianti è dunque divenuto relevantissimo per il nostro territorio, generando plurime conseguenze sotto vari aspetti e caratterizzando spesso la visuale e l'estetica del paesaggio, sottraendo capacità produttiva agricola e mutando la conformazione tradizionale dello stesso.

L'approccio delle aziende che hanno formulato domanda di autorizzazione ad installare grandi parchi fotovoltaici nel nostro territorio non è stato sempre ispirato a considerare l'esigenza oggettiva di un rispetto dei valori paesaggistici e agricoli, spesso evidenziando un interesse di carattere meramente speculativo, non diretto a generare poi un rapporto bilaterale affinché le installazioni potessero avvenire mitigando il loro impatto in senso generale sul territorio.

Negli ultimi due anni il Comune ha quindi operato tentando di recuperare la propria posizione ed elevare il proprio ruolo all'interno dei procedimenti autorizzatori e nello stesso rapporto che si andava ad instaurare con le aziende, mirando così a far valere il rispetto dei valori tradizionali del territorio, della propria conformazione, della propria vocazione turistica, della esigenza di evitare lesioni di carattere estetico e, soprattutto, chiedendo l'applicazione integrale delle normative in materia che prevedono comunque una forma di compensazione a fronte della realizzazione di impianti, finalizzata proprio a ridimensionare quel tipo di lesione, inevitabile ove la legge lo prevede.

Al fine di realizzare un perfetto contemperamento degli interessi, anche di rango costituzionale, presenti nei procedimenti amministrativi autorizzatori, il Comune ha quindi elaborato un modello procedimentale che valesse a sintetizzare la scelta dell'ente e il superamento dei precedenti inconvenienti.

In tale modo si supera sia la rinuncia a prendere posizione, sia una aprioristica opposizione alla installazione degli impianti, sia una pianificata possibilità illimitata di installazione.

La via scelta dall'ente, e qui formalizzata, fa seguito all' utilizzo di varie cautele assunte nel corso degli ultimi procedimenti amministrativi, nonché ai deliberati adottati, e si cristallizza oggi in un regolamento sulle installazioni che, mediante la creazione e la disciplina di un rapporto convenzionato con le aziende ed in piena coerenza con il sistema normativo vigente, permetta di raggiungere un nuovo obiettivo. Questa strada si presume in evoluzione nel corso del tempo, così da garantire sempre un equilibrato temperamento di interessi e una correttezza costante del rapporto pubblico-privato. La contemporaneità del tema, l'evoluzione dinamica della materia e le caratteristiche stesse degli impianti portano a mutamenti continui non solo dei supporti normativi ma delle stesse interpretazioni possibili e dei ruoli svolti dai protagonisti del settore, così generando la necessità di adeguamenti ulteriori e progressivi nel tempo di questo regolamento in coerenza con le strategie di governo del territorio.

Le esperienze svolte nell'ultima fase vissuta dal Comune, ed in particolare nel 2019 - 2020, hanno dato ragione, peraltro, alla scelta effettuata dal Comune di prendere atto dei limiti normativi e interpretativi sulla caratura di interesse pubblico che assiste gli impianti, spostando la lente sull' effettiva potestà pianificatoria del Comune in questa materia, modulata per effetto delle sentenze e delle leggi intervenute, che, ad oggi, lascia spazio ad una nuova fase regolativa consentendo all'ente di mediare tutte le posizioni sopra citate nella prospettiva di finalizzare le installazioni al rispetto di parametri di produzione energetica che contemplino anche la tutela e la valorizzazione territorio.

In tale modo si persegue il fine rappresentato nel documento programmatico, a cui si fa pieno riferimento anche per l'interpretazione del presente regolamento, di procedere in questa direzione e quindi di poter superare posizioni che generano conflittualità e danni al territorio, non consentendo al Comune di espletare in pieno le proprie prerogative di scelta e di indirizzo sulla materia.

Questo metodo, di indubbia valenza, ormai sperimentato nei procedimenti precedenti, lascia dunque spazio massimo possibile, alla luce del sistema attuale, alle scelte del Comune, media le posizioni citate, eleva la possibilità per l'ente di generare ricadute positive sul territorio, consente la realizzazione di infrastrutture e nuove possibilità occupazionali, generando la possibilità di rivendicare ed esercitare prerogative fino ad oggi precluse.

La disciplina regolamentare che ha inteso fornire questo Ente, nel coacervo di norme che presiedono la materia, a tratti dettagliate e ad altri lacunose, media ragionevolmente le istanze e gli interessi tutti afferenti i procedimenti installatori, ed auspica a restituire al territorio una tutela efficace che preservi la sua vocazione per le generazioni future.

Il contesto attuale, fortemente condizionato dalla gravissima crisi economica, sanitaria e sociale, induce gli Enti territoriali ad un utilizzo dei propri poteri e delle proprie prerogative che trascenda il dettato legislativo cercando di aderire alla realtà coniugando, oltre le norme, fini pubblici ed interessi privati, laddove questi ultimi possano riscoprirsi finalizzati anche al collettivo ed a questo piegarsi secondo i modelli forniti dagli Enti: l'installazione dei grandi impianti FER persegue un fine pubblico ed a questo, in armonia con altri Beni e valori

primari, si flette l'iniziativa economica delle aziende chiamate pertanto a rispettare anche i deliberati e le scelte regolamentari dei Comuni.

Il regolamento ricalca quindi le norme vigenti e recepisce le indicazioni del PER Lazio, in corso di approvazione, per quanto riguarda anche gli aspetti procedurali sia disciplinati dalla Regione che, per competenza ad esso attribuita, dal Comune di Montalto di Castro.

## **ART.1 Principi generali, criteri ed obiettivi ispiratori**

1. Il presente regolamento nasce dall'esigenza di disciplinare nel territorio di Montalto di Castro l'installazione di grandi impianti FER e dà attuazione ai deliberati del Consiglio comunale che hanno integrato la programmazione e pianificazione urbanistica del territorio. Esso disciplina gli aspetti, anche procedurali, dell'intero ciclo di vita degli impianti, ivi incluse le opere connesse, la dismissione ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine del ciclo produttivo, la documentazione da produrre in sede di conferenza di servizi, le esigenze di valutazione da assolvere, i dati necessari ad una corretta ponderazione degli interessi rilevanti per legge, nonché le misure compensative ed in generale i rapporti tra l'amministrazione comunale ed il soggetto proponente.

2. A tale fine il Comune di Montalto di Castro si propone di contemperare e bilanciare le esigenze connesse alla tutela della salute, del Paesaggio e dell'Ambiente con quelle dell'iniziativa economica privata e della produzione, nonché quelle generali afferenti la realizzazione di impianti FER, purché rappresentino volano di sviluppo per il territorio ed occasione di fruizione di risorse da parte della collettività, in una corretta integrazione con esso e nel rispetto del principio di precauzione in materia ambientale. Il tutto nel presupposto della temporaneità delle installazioni che impegnano la destinazione e la fruizione delle aree per un ciclo produttivo che non superi i venti o venticinque anni, fermo rimanendo il termine eventualmente previsto nel PAUR, così lasciando spazio a valutazioni future in casi di proroga o ripristino. La finalità è quella di creare un rapporto leale e collaborativo tra Comune e aziende, e tra territorio ed impianti che non si esaurisca nella mera fase autorizzatoria e che diventi occasione di confronto continuo nel reciproco rispetto delle posizioni.

3. La normativa applicabile al procedimento finalizzato al rilascio dell'atto autorizzatorio è costituita da fonti nazionali, sovranazionali e regionali correttamente interpretate ed applicate al fine di garantire un'adeguata ponderazione degli interessi territoriali, produttivi, paesaggistici, ambientali, biologici, della salute umana e della generale sicurezza territoriale, afferenti la produzione di energia da fonti rinnovabili: l'art.12 del D.Lgs. 387/2003, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2011 che ha recepito, quali norme di pari grado, le linee guida nazionali di cui al D.M. del 2010, la Convenzione sulla biodiversità, la Convenzione di Faro, la Convenzione di Aarhus, la Convenzione Europea sul Paesaggio, l'art. 9 della Costituzione, il Codice dei Beni culturali (D.Lgs. 42/2004) e lo stesso Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), nonché tutti i principi espressi in materia dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria. Su scala regionale il vertice delle fonti normative è rappresentato dal PER del

Lazio, già adottato con D.G.R. n. 656 del 17/10/2017 e pubblicato sul B.U.R.L. del 31/10/2017 n. 87, che rimanda alla normativa contenuta nel PTPR per tutta la disciplina paesaggistica, ivi inclusa la regolamentazione delle installazioni nei differenti Paesaggi, riconoscendo i principi già espressi dalle linee guida nazionali sopracitate, nonché dalle leggi regionali. Inoltre, con delibera di Giunta Regionale 18 luglio 2008 n.517 pubblicata sul B.U.R.L. del 7/10/2008 n. 37, sono state approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tali linee guida forniscono uno strumento che ne assicura un'uniformità di applicazione dei procedimenti sul territorio regionale. Si cita al proposito anche la DGR 132 del 27 febbraio 2018 che contiene nell'allegato A le disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale in cui viene previsto all'art. 3: *“La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti”*. Il presente regolamento si adegua automaticamente con l'entrata in vigore di nuove norme che modifichino il contesto attuale. L'evoluzione normativa, anche a seguito delle modifiche apportate in sede regionale, consente dunque al Comune, anche per prassi consolidata nel corso della Conferenze di servizi con la regione, di poter regolamentare la installazione degli impianti FER elaborando i criteri che consentono di individuare le aree idonee e non idonee allo scopo citato.

4. il Comune di Montalto di Castro, nel percorso di evoluzione e di adeguamento delle prospettive pianificatorie delle installazioni, superata la posizione assunta nella delibera del Consiglio comunale n. 39 del 19.5.2009, intende realizzare un modello di integrazione totale delle installazioni nel proprio territorio, che, evitata ogni preclusione aprioristica, trasformi l'inserimento degli impianti in un sistema di leva economica, occupazionale, infrastrutturale, senza però generare lesioni di carattere paesaggistico, naturalistico o ambientale in genere.

5. Per una corretta valutazione e programmazione delle installazioni sono state individuate, ai fini citati, le aree potenzialmente non idonee alla installazione di grandi impianti FER, che in applicazione delle normative e delle linee guida di cui al D.M. 2010 risultano interdette all'esercizio di impianti a terra generatori di energia rinnovabile. Il giudizio di idoneità per le aree rimanenti ed occupabili da impianti è stato condotto attraverso un giusto bilanciamento tra i valori costituzionali presenti nei procedimenti amministrativi che verranno avviati. Rileva a tale proposito anche il concetto di temporaneità delle installazioni e la reversibilità dei terreni su cui sono installati gli impianti che, all'esito del ciclo in genere ventennale, permette di riportare i terreni citati allo stato precedente, salvo successivi nuovi accordi tra le parti circa valutazioni future da effettuare rispetto alla situazione esistente al momento della cessazione. Tale caratteristica, peculiare rispetto ad altre attività edificatorie, limita temporalmente la lesione, consentendo visuali nuove di tale modalità di fruizione del territorio, così spostando l'accento sulla tutela della effettività di tale caratteristica.

6. L'individuazione delle aree inidonee all'installazione ed esercizio di grandi impianti FER costituisce l'esito del lungo studio effettuato dall'Ufficio del Comune e postula il rispetto di parametri di natura paesaggistica ed ambientale che traducono non solo l'esigenza di tutelare Beni ed Aree vincolate ma anche la caratura storica, tradizionale ed identitaria del territorio di Montalto di Castro come precisato negli artt. 5 e seguenti del presente regolamento.

I parametri citati tengono anche conto della distribuzione di impianti FER sul territorio regionale e nazionale in relazione al fabbisogno energetico complessivo in termini di energia alternativa, rispettando, inoltre, un criterio di proporzionalità e ragionevolezza che impone l'equa distribuzione degli impianti medesimi, in rapporto anche al principio del non consumo di suolo ed al contenimento dell'impatto ambientale e paesaggistico conseguente all'installazione. Questo Ente ha ritenuto infatti che il raggiungimento degli obiettivi regionali di *Burden Sharing*, di cui al Decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e la tutela dell'iniziativa economica privata non possono prevalere sull'interesse pubblico alla tutela e conservazione del territorio, anche per le generazioni future, e devono quindi essere bilanciati con la tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 9 Cost., nell'accezione secondo cui il Paesaggio è parte integrante del patrimonio culturale italiano. In questo modo la scelta del Comune rispetta i dettami della normativa e consente altresì il rispetto dei valori costituzionali e comunitari afferenti l'Ambiente ed il Paesaggio.

7. L'esigenza di contenere le installazioni nei differenti paesaggi, tutelati anche dal PTPR, troverà coerenza anche con l'analisi energetica condotta nel PEAC in corso di redazione, il quale individua Montalto di Castro come uno dei Comuni più virtuosi presenti in Italia, ma anche in Europa, in materia di de-carbonizzazione ed utilizzo di fonti di energia rinnovabili, segnalando al contempo un utilizzo di superficie territoriale agricola a disposizione degli impianti FER di consistenze notevoli rispetto anche al debito energetico da FER italiano. Tale condizione, induce, necessariamente, a strategie pianificatorie che possano armonizzare la tutela paesaggistica ed ambientale con le esigenze di riduzione di Co<sup>2</sup> e sviluppo delle energie sostenibili. -

8. Il Comune promuove l'efficientamento energetico nonché la riduzione dei costi sia per esso Ente che per i cittadini. Promuove inoltre la costituzione di Comunità Energetiche, riservandosi ogni prerogativa, anche regolamentare, per ogni forma di compartecipazione in materia.

9. Il presente regolamento esplica i propri effetti nel governo del territorio affiancandosi agli altri strumenti di pianificazione così da generare una disciplina settoriale con essi coerenti.

## **ART. 2 Ambito di applicazione e procedimenti autorizzatori**

1. Principi ispiratori, obiettivi, criteri, prescrizioni ed ogni altra statuizione contenuta nel presente regolamento si applicano a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare:

**a)** Per “grandi impianti fotovoltaici” e più in generale “grandi impianti FER” si intendono quelli di potenza pari o superiore a 1 MWp.

**b)** Sono comunque soggetti al presente regolamento ed alle procedure autorizzatorie qui disciplinate gli impianti che costituiscono fonti di energia rinnovabile, secondo le soglie di potenza nominale previste dalla legge, salvo le regole procedurali di cui a seguito dettate, anche nell’interesse delle aziende per una maggiore certezza procedimentale e provvedimentale.

**2.** Alla luce della normativa nazionale e regionale vigente in materia, le procedure abilitative finalizzate all’installazione di impianti generatori di energia rinnovabile sono rappresentate dall’Autorizzazione unica, dalla PAS (Procedura abilitativa semplificata) e dalla Comunicazione o CILA. La prima rientra nella competenza regionale ed i referenti nel Lazio sono gli Enti d’area vasta, mentre per la PAS e la Comunicazione o CILA i referenti sono i Comuni.

**3.** La PAS si applica, in generale, agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione fino a 1 MW, compresi all’interno delle soglie previste dalla legge e ferme rimanendo le condizioni ed i limiti applicativi previsti dal presente regolamento e dalla legislazione vigente. Tale procedura si applica inoltre agli impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto e non ricadenti nella semplice Comunicazione; agli impianti che pur compatibili con il regime di scambio sul posto sono ricadenti nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale); agli impianti al di sotto della soglia ex Tab. “A” del D.Lgs. 387/2003 che non ricadono nel regime di semplice Comunicazione.

**3.1** La PAS deve essere presentata dal soggetto proponente all’Ente comunale, anche in via telematica, ed almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, anch’esso formalmente comunicato al Comune.

**3.2** Nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a vincolo comunale, il termine di 30 giorni è sospeso a decorrere dalla conclusione del procedimento di acquisizione dei relativi nulla-osta.

**3.3** Se la tutela del vincolo compete ad un’altra amministrazione, ed il suo parere non è allegato alla PAS, il Comune entro 20 giorni convoca una Conferenza di servizi. Il termine decorre quindi dall’adozione della decisione conclusiva.

**3.4** In tutti i casi, ivi inclusa l’eventuale indizione di una Conferenza di servizi, dovranno essere garantiti determinati parametri ai fini dell’ammissibilità dell’intervento. In particolare esso dovrà:

**a)** prevedere un inserimento paesaggistico ed ambientale dell’impianto che sia meno lesivo possibile del contesto di riferimento;

**b)** evitare crinali o punti di visione da strade interessate da flussi turistici verso Beni vincolati o attrattori: ad es. Vulci;

**c)** evitare l'abbattimento di alberi singoli costituenti aree boscate che hanno assunto valenza identitaria del territorio; ed evitare parimenti discontinuità territoriale che interrompa i caratteri tipici della zona.

**3.5** Il Comune, nell'ambito della Conferenza di servizi, convocata in ogni caso di intervento su aree vincolate o sensibili, apporta il proprio contributo valutando l'ammissibilità del progetto anche alla luce di tali parametri, dettando in caso di parere favorevole prescrizioni vincolanti. In sede di Conferenza, il progetto potrà essere modificato onde evitare la riproduzione del procedimento al fine di adeguare l'intervento a tutti i pareri in essa esposti.

**3.6** L'installazione di impianti nei centri storici, ai fini dell'ammissibilità, dovrà essere realizzata unicamente su superfici esistenti o loro pertinenze, valutandone ogni elemento (inclinazione dei pannelli, cromie, orientamento della falda, eventuali modifiche della sagomatura, superficie dell'impianto) la competente Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. Fermo rimanendo che nelle aree vincolate, sugli edifici o zone assoggettate a vincoli anche puntuali, nei centri o nuclei storici (zona A), il Comune valuterà la possibilità o meno della installazione secondo la potenziale lesività dell'intervento sul bene protetto dal vincolo con discrezionalità, negando o limitando prescrivendo cautele e modifiche al progetto finalizzate, motivatamente, a creare compatibilità con il bene vincolato.

**3.7** La domanda di impianto da parte del proponente deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti, al regolamento edilizio ed al presente regolamento in materia di disciplina di impianti FER.

**3.8** Alla PAS che ha una durata di 3 anni deve essere allegato anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete ed accettato dal proponente, nonché l'indicazione dell'impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

**3.9** Alla scadenza dei 3 anni l'autorizzazione decade e la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione.

**4.** La Comunicazione o CILA, relativa alle attività di edilizia libera, si applica ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW.

Si applica inoltre:

**a)** agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici, nel rispetto comunque dei parametri di cui all'art. 3 dettati in materia di PAS. Tali impianti dovranno essere aderenti o integrati nei tetti degli edifici. Essi dovranno avere, infatti, la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre,

la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

**b)** agli impianti compatibili con il regime di scambio sul posto non situati nei centri storici (Zona "A" del PRG comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze

**c)** agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscano elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline precedentemente autorizzate

**4.1** Tutti gli atti autorizzatori indicati e le procedure disciplinate dovranno essere corredate, laddove necessario, da ogni ulteriore provvedimento quale la concessione, la valutazione di impatto ambientale, il nulla osta paesaggistico, ovvero i nulla osta relativi alla presenza di ulteriori tipologie di vincolo. Ferma rimanendo, la disciplina in materia di tutela delle risorse idriche e di valutazione di impatto ambientale, come previsto al co. 11 art. 6 D.Lgs. 28/2011, nonché ogni altra previsione di legge riferita a qualunque tipologia di impianto FER a cui il presente regolamento fa pieno riferimento

**5.** Il regime di autorizzazione unica si applica agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione pari o superiore ad 1 MWp. Il relativo procedimento, in cui confluisce la valutazione di impatto ambientale disciplinata dal D.Lgs. 152/2006, è gestito dalla Regione che delega le Province, quali referenti del PAUR, ed è disciplinato, per quanto di competenza comunale, anche dal presente regolamento

**6.** Ai fini della applicazione della disciplina del presente regolamento e dei differenti regimi autorizzatori si tiene conto della sommatoria degli impianti vicini, confinanti, adiacenti o contigui, considerandone la potenza, l'impatto territoriale, ambientale, paesaggistico e visivo, ciò anche per gli impianti soggetti a semplice comunicazione o CILA. La superficie di ingombro sarà valutata al lordo delle strutture accessorie e degli spazi liberi interconnessi nell'impianto;

**7.** Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del Paesaggio anche urbano, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, ferme rimanendo le norme di legge in vigore, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, nonché dell'impatto in genere, la presentazione di progetti, anche in tempi diversi, ed anche mediante procedimenti diversi, per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree vicine, confinanti, o anche solo contigue, sono da valutare in termini cumulativi.

**8.** In ogni caso, ivi inclusa la procedura di VIA ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA ove prevista, secondo quanto dispone l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, si reputa unica la domanda proveniente da soggetti anche diversi ma riferibili ad un solo centro di interessi. Eventuali frazionamenti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tuttavia riconducibili alla stessa unità imprenditoriale, o stesso progetto, non andranno considerati tali ai fini del calcolo della potenza nominale che rende necessaria l'assoggettabilità alla



procedura di VIA, reputandosi invece cumulata la complessiva potenza erogata. Tale valutazione potrà essere effettuata anche a seguito di cessione dell'impianto o dei diritti sullo stesso, totale o parziale, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui viene chiesta la volturazione.

9. Il soggetto proponente è tenuto a specificare nell'istanza presentata e nel progetto allegato il termine di vita dell'impianto che non può eccedere comunque i 25 anni, salvo termine diverso previsto in sede di PAUR. Eventuali proroghe o rinnovi dell'atto autorizzatorio impongono sempre l'avvio di un nuovo procedimento con la partecipazione necessaria del Comune che rimane titolare di prerogative per una nuova valutazione.

Segue una scheda di sintesi sui differenti modelli autorizzatori previsti per le diverse fonti energetiche e le relative competenze comunali:

**Fonte: fotovoltaica**

<b>POTENZA</b>	<b>REGIME AUTORIZZATORIO</b>	<b>ENTE COMPETENTE</b>
<b>FINO A 50 KW</b>	<b>Comunicazione o CILA</b> equivalente al regime di edilizia libera. Solo però per gli interventi connessi ad edifici o strutture già esistenti che non alterino dimensioni e generali parametri urbanistici, ovvero compatibili con il regime di scambio sul posto ma non ricadenti nei centri storici; fermo rimanendo il rispetto di disposizioni vincolistiche e di tutela.	<b>COMUNE</b>
<b>COMPRESO TRA 50 KW E 999 KW</b>	Procedura abilitativa semplificata (PAS): a) per gli impianti sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto e non ricadenti nel caso precedente. b) La PAS si applica inoltre agli impianti ricadenti nei centri storici e quelli al di sotto della soglia ex Tab. A D.Lgs 387/2003. Fermo rimanendo il rispetto dei parametri stabiliti dal presente regolamento e le eventuali prescrizioni stabilite in Conferenza dei servizi.	<b>COMUNE</b>
<b>SUPERIORE AI 999 KW</b>	Autorizzazione unica	<b>Gestione della VIA di competenza regionale ed enti referenti quelli d'area vasta. La partecipazione</b>

		obbligatoria del Comune è guidata dai principi e dalle prescrizioni espresse anche nel presente regolamento
--	--	---

**Fonte: Biomassa**

<b>POTENZA</b>	<b>REGIME AUTORIZZATORIO</b>	<b>ENTE COMPETENTE</b>
a) FINO A 50 KW anche per gli impianti operanti in assetto cogenerativo (micro cogenerazione);	Semplice Comunicazione o CILA. Resta fermo tuttavia il rispetto delle disposizioni vincolistiche e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento	COMUNE
DA 50 a 999 KWe	PAS: per gli impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 Kwe = 3000 KWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nel caso precedente	COMUNE
FINO A 200 KW	PAS: Per gli impianti al di sotto della soglia ex tab A D.Lgs 387/2003 non ricadenti nei casi precedenti	COMUNE

Per gli impianti compatibili con il regime di scambio sul posto che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari, che non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio, si applica il procedimento autorizzatorio della semplice comunicazione o CILA, fermo restando il rispetto delle soglie di potenza secondo la normativa vigente.

Oltre le soglie ivi previste e fuori dai casi di PAS o COMUNICAZIONE O CILA si applica il procedimento unico di competenza regionale ed il relativo PAUR verrà emesso dalla stessa Regione ovvero Provincia delegata. La partecipazione del Comune al procedimento sarà guidata dalle prescrizioni contenute nel presente regolamento ed ispirata ai principi in esso riconosciuti.

**Fonte: Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas**

<b>POTENZA</b>	<b>REGIME AUTORIZZATORIO</b>	<b>ENTE COMPETENTE</b>
Fino a 50 KWp	COMUNICAZIONE O CILA per gli impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 KWe (microgenerazione), nonché per gli impianti compatibili con il regime di scambio sul posto che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso,	COMUNE

	il numero delle unità immobiliari, che non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio,	
<b>DA 50 A 999 KWp</b>	<b>PAS:</b> per gli impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 Kwe = 3000 KWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi precedenti	<b>COMUNE</b>
<b>DA 0 a 250 KWp</b>	<b>PAS:</b> Per gli impianti al di sotto della soglia ex tab A D.Lgs 387/2003 non ricadenti nei casi precedenti	<b>COMUNE</b>

Oltre le soglie ivi previste e fuori dai casi di PAS o COMUNICAZIONE o CILA si applica il procedimento unico di competenza regionale ed il relativo PAUR verrà emesso dalla stessa Regione ovvero Provincia delegata. La partecipazione del Comune al procedimento sarà guidata dalla prescrizioni contenute nel presente regolamento ed ispirata ai principi in esso riconosciuti

*Fonte: eolica*

<b>POTENZA</b>	<b>REGIME AUTORIZZATORIO</b>	<b>ENTE COMPETENTE</b>
<b>Fino a 50 KWp</b>	<b>COMUNICAZIONE O CILA</b>	<b>COMUNE</b>
<b>Da 50 KW a 999 KWp</b>	<b>PAS</b>	<b>COMUNE</b>
<b>Da 0 a 60 KWp</b>	<b>PAS:</b> Per gli impianti al di sotto della soglia ex tab A D.Lgs 387/2003 non ricadenti nel primo caso	<b>COMUNE</b>

Oltre le soglie ivi previste e fuori dai casi di PAS o COMUNICAZIONE O CILA si applica il procedimento unico di competenza regionale ed il relativo PAUR verrà emesso dalla stessa Regione ovvero Provincia delegata. La partecipazione del Comune al procedimento sarà guidata dalla prescrizioni contenute nel presente regolamento ed ispirata ai principi in esso riconosciuti.

Ferme rimangono le disposizioni di legge in materia afferenti i singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti e le torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento.

*Fonte: idraulica o idroelettrica*

<b>POTENZA</b>	<b>REGIME AUTORIZZATORIO</b>	<b>ENTE COMPETENTE</b>
<b>Fino a 50 KWp</b>	<b>COMUNICAZIONE O CILA</b>	<b>COMUNE</b>
<b>Da 0 a 100 KWp</b>	<b>PAS: Per gli impianti al di sotto della soglia ex tab A D.Lgs 387/2003 non ricadenti nel caso precedente</b>	<b>COMUNE</b>

**Per gli impianti compatibili con il regime di scambio sul posto che non alterino i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari, che non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio, si applica il procedimento autorizzatorio della semplice comunicazione o CILA, fermo restando il rispetto delle soglie di potenza secondo la normativa vigente**

**Oltre le soglie ivi previste e fuori dai casi di PAS o COMUNICAZIONE O CILA si applica il procedimento unico di competenza regionale ed il relativo PAUR verrà emesso dalla stessa Regione ovvero Provincia delegata. La partecipazione del Comune al procedimento sarà guidata dalle prescrizioni contenute nel presente regolamento ed ispirata ai principi in esso riconosciuti.**

**Restano salve deroghe previste da Enti sovraordinati o attraverso strumenti aventi tale efficacia, ovvero attraverso modifiche legislative.**

### **Art. 3 Inserimento dei pannelli su tetti e facciate.**

- 1.** Le prescrizioni seguenti si applicano, in via generale e fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni, in tutte le ipotesi di inserimento dei pannelli su tetti e facciate.
- 2.** I pannelli fotovoltaici, inseriti nelle coperture (prima copertura e seconda copertura), devono prioritariamente rispettare un criterio di aderenza rispetto alla copertura già esistente, garantendo la medesima inclinazione della stessa e la sicurezza della cella fotovoltaica.
- 3.** Nella fase di montaggio sulle coperture, i pannelli fotovoltaici devono essere inseriti con posizionamento equidistante dai bordi laterali del piano di falda, nonché, rispetto alla linea di massima pendenza, in posizione equidistante dal colmo e dalla linea di gronda. Nel caso di copertura con linea di gronda/colmo articolata su più livelli, la copertura deve essere

virtualmente divisa in rettangoli/quadrati le cui linee di costruzioni siano parallele alla linea di massima pendenza delle falde di copertura; in caso di limitate superfici di installazione sono ammessi altri tipi di posizionamento oggetto di valutazione preventiva da parte del Comune.

4. L'impianto deve essere posizionato, in ogni caso, previa attenta valutazione architettonica e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo precedente, in modo da ridurre massimamente il suo impatto visivo, preferendo, sempre, posizioni non visibili o comunque mimetizzate rispetto a spazi e vie pubbliche.

#### **Art.4 Principio di precauzione e disciplina delle distanze.**

Stante la produzione di energia su potenze elevate, il notevole impatto territoriale, paesaggistico ed ambientale, ai grandi impianti FER trovano applicazione sia il principio di prevenzione che quello di precauzione. Fermo rimanendo il generale principio di diffusività delle fonti energetiche alternative, ai fini della tutela della salute umana e per ridurre l'incidenza territoriale delle installazioni, anche in considerazione dei criteri interpretativi seguiti dalle autorità abilitate a gestire vincoli paesaggistici, vengono previste le distanze (di rispetto e di sicurezza) da strade, abitazioni e/o aree vincolate come segue. Tale disciplina risponde anche all'esigenza di tutelare le stesse aziende fornendo parametri che possano assicurare certezza preventiva circa l'autorizzazione a cui le stesse aspirano. Ai fini dell'applicazione delle distanze, le stesse vengono dettate in via subordinata rispetto ad un vaglio generale di mancata lesione estetica e di visibilità reputato in ogni caso interdittivo della collocazione degli impianti, stante l'esigenza di tutelare prioritariamente la godibilità del paesaggio e del territorio nel suo skyline naturale, sia rispetto alle vie di afflusso turistico che alla viabilità locale.

2. Fermo rimanendo quanto sopra, la distanza dalle infrastrutture stradali (D.M. 1404 del 01/04/1968) viene stabilita in funzione della classificazione della viabilità come di seguito descritta, nel rispetto dei principi generali di precauzione e tutela della sicurezza umana e della complessiva integrità territoriale. A tale fine vengono definite:

a) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9);

b) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, art. 7);

c) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;

d) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente

**2.1** Le distanze da osservarsi nelle installazioni, a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così stabilite:

strade di tipo a) se non visibili minimo m. 150,00, se visibili m. 300,00;

strade di tipo b) se non visibili m. 100,00, se visibili m. 300,00;

strade di tipo c) se non visibili m. 50,00, se visibili m. 200,00;

strade di tipo d) se non visibili m. 50,00, se visibili m. 200,00;

**2.2** Ferma rimanendo la tutela della visuale paesaggistica così come stabilito al successivo art. 3.2, sono seggette a regolamentazione specifica anche la S.S. N° 1 Aurelia, la Strada regionale 312 Castrense e le Strade Provinciali S.P. 105 e 106. Per le strade menzionate, stante la loro particolare valenza storica e di transito, si impone una generale prescrizione inderogabile di non visibilità degli impianti, indipendentemente dalle schermature, al fine di non alterare la visuale paesaggistica percepita anche dai flussi turistici che attraversano il territorio, salve diverse valutazioni e prescrizioni dettate in sede di Conferenza di servizi o da parte dell'Ufficio. Pertanto, indipendentemente dalle fasce di rispetto individuate, lungo le strade di percorrenza turistica, quali la Tuscanese, è interdetta l'installazione di impianti FER che alteri lo skyline naturale e la percezione visiva fino all'orizzonte. L'installazione potrà essere consentita qualora rispetti l'orografia del terreno privilegiando sempre siti in depressione ovvero sfruttando la presenza di dune al fine di determinare il completo ed integrale occultamento dell'intervento.

**2.3** Alle distanze individuate si applicano i seguenti limiti e deroghe:

1) dalle strade interpoderali il limite è di quindici metri derogabile a dieci qualora, in sede di conferenza, così si valuti opportuna la scelta per un migliore occultamento dell'impianto nel suo complesso;

2) da strade comunali di tipo d): derogabili a venticinque, per gli stessi presupposti di cui al punto 1);

3) da strade di tipo c): derogabili a trenta metri, per gli stessi presupposti di cui al punto 1);

4) da strade di tipo b): derogabili a cinquanta in presenza dei presupposti sopracitati;

**3.** Fermo restando il rispetto delle visuali panoramiche, dei punti di vista e percorsi panoramici, nonché dei coni visuali del panorama, in particolare ai sensi del D.Lgs. 42/2004, la salvaguardia delle visuali è riferita a quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico e al transito turistico, dai quali si possa godere lo spettacolo delle bellezze panoramiche, considerate come quadri naturali.

**3.1** I punti di vista ed i percorsi panoramici sono individuati anche sulle Tav. "A" e "C" del PTPR che sottopone a specifica normativa d'uso i punti di vista ed i percorsi panoramici ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico dall'amministrazione competente.

**3.2** La tutela del cono visuale o campo di percezione visiva si effettua evitando l'interposizione di ogni ostacolo visivo tra il punto di vista o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico. La tutela della visuale riguarda anche il mantenimento dello skyline naturale e della percezione cromatica del Paesaggio, evitando ogni inserimento incoerente e disarmonico con il contesto visivo di riferimento; a tale fine è vietata l'installazione di

impianti FER che, indipendentemente da vincoli, fasce di rispetto e mantenimento delle distanze, alterino la generale visuale paesaggistica ed il tradizionale campo di percezione visiva.

**4.** Ai fini dell'installazione degli impianti FER si applicano le seguenti distanze da preesistenze:

a) salvo differenti valutazioni motivate in sede di conferenza di servizi, da altri impianti FER di grandi dimensioni: la distanza minima è di 500 metri

b) distanza dalle abitazioni: duecento metri; qualora i proprietari dell'abitazione e i loro eventuali fruitori si obblighino con atto notarile registrato e trascritto a non fruire dell'immobile come residenza, ma come mera rimessa attrezzi agricoli; l'immobile sarà valutato come tale ai fini delle distanze. Ai fini dell'assolvimento di tale obbligo l'immobile dovrà essere conformato negli arredi e nelle modalità di fruizione come spazio non abitativo. La violazione degli obblighi sopracitati comporta la sanzione pecuniaria di € 5.000,00 (euro cinquemila) a carico dei proprietari in solido con i fruitori, per ogni infrazione verificata. Ai fini della verifica del mutamento di fruizione il Comune esegue istruttoria desumendo dalle modalità di uso, dagli arredi, dalla sistemazione interna, anche di carattere precario, eventuali violazioni. Verrà inoltre valutata l'emissione di un'ordinanza avente ad oggetto il divieto di fruire dell'immobile come abitazione

c) distanza dalle fabbriche e da immobili destinati ad attività produttiva: cento metri;

d) distanza di da ospedali, case di riposo, asili, scuole o strutture destinate all'aggregazione indeterminata si pubblico per l'espletamento di pubblici servizi: cinquecento metri.

**4.1** La distanza viene calcolata dalle strutture generatrici di energia più vicine al corpo di fabbrica considerato.

**5.** La distanza minima dalle aree boscate viene così identificata:

**5.1** per le aree boscate, così come individuate dall'art. 10 della L.R. 24/98 e dall'art. 38 della N.T.A. del P.T.P.R., deve essere assicurata una fascia di rispetto di cento metri, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dall'art. 10 della L.R. 24/98 e comma 5 dall'art. 38 della N.T.A. del P.T.P.R.

**6.** In nessun caso è consentita l'installazione di grandi impianti FER se nocivi alla salute umana o se non è provata la loro innocuità nei modi di legge, valutando anche, nel lungo periodo ed in chiave precauzionale, il rischio di incidente e di pericolo, sia astratto che concreto, per la salute ed il territorio,

**7.** In caso di nuove scoperte che scientificamente ed oggettivamente attestino la nocività degli impianti la ditta autorizzata adotterà tutte le cautele che venissero imposte dall'Autorità o che divenissero opportune in coerenza con il principio di precauzione. A tale fine verrà aperto

apposito procedimento in Comune per concordare le misure più idonee, valutando congiuntamente le soluzioni;

**8.** L'installazione di impianti fotovoltaici a terra, ed in generale di grandi impianti alimentati da FER (anche eolico, biomasse), nelle aree adiacenti o di pertinenza a quelle in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante, deve essere preceduta da apposita relazione di tecnico esperto che accerti la compatibilità dell'impianto con il RIR, indicando anche eventuali cautele;

**9.** Le strutture o i supporti su cui sono appoggiati i pannelli fotovoltaici vengono valutati ai fini edilizi e di impatto territoriale e paesaggistico e possono costituire costruzioni in senso tecnico-giuridico qualora conformati per finalità ulteriori rispetto all'appoggio stesso o di supporto all'impianto o di dimensioni eccedenti la stretta necessità di appoggio al suolo.

**10.** Le regole fissate dal presente articolo fanno salve diverse previsioni concordate in sede di conferenza di servizi nel rispetto dei principi generali di legge e del presente regolamento

## **ART.5 Idoneità delle aree destinate all'installazione di impianti FER**

**1.** Il presente regolamento si applica anche a tutti gli impianti fotovoltaici superiori ai 999 KW di potenza, sia ad uso domestico, industriale, commerciale ovvero sanitario-assistenziale e soggetti alle procedure di cui all'Autorizzazione Unica (allegato "A" della Deliberazione Giunta Regione Lazio 18 luglio 2008, n. 517), per cui valgono le disposizioni seguenti.

**2.** Sono considerate non idonee all'installazione di impianti FER, ferma rimanendo la coerenza con il PTPR:

a) le aree in cui è presente un vincolo paesaggistico ed ambientale, diretto od indiretto per presenza di beni culturali in genere ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché le aree sottoposte a vincolo da PRG (tra cui le aree agricole classificate E4);

b) le aree che, indipendentemente dalla loro capacità produttiva agricola, per le loro caratteristiche, la loro visibilità dalle strade, la loro esposizione (crinali, sommità di rilievi, e simili, ecc.) la loro prossimità o contiguità visiva ad elementi vincolati, la loro funzione di continuità con il paesaggio, consentano di lasciare intatta la godibilità del territorio e mantenerne inalterata la sua caratura identitaria e naturale vocazione.

c) le aree a destinazione agricola di cui al PRG, qualora su di esse gravi un vincolo del PTPR o una classificazione che le qualifichi rilevanti a livello paesaggistico. In ogni caso, ed indipendentemente da tale norma che preclude destinazioni diverse, le aree agricole di pregio e le aree agricole destinate alla produzione di prodotti agricoli tipici del territorio (olio, melone, asparago e prodotti ortivi, strade dell'olio di Canino, comprendente il territorio di Montalto di Castro e riconosciuti quali prodotti DOP) sono considerate non idonee all'installazione se vi sono finanziamenti pubblici in corso di erogazione o generatori di vincoli operativi per progetti di coltivazione o programmi già avviati dal fruitore, ed entrambi non formalmente dismessi o annullati ovvero esauriti



d) le aree agricole che, pur se non vincolate, costituiscono per le loro caratteristiche, per la loro visibilità dalle strade di transito, per la loro godibilità di paesaggio rurale, per la loro cromia sedimentata e tipica nella visione del contesto locale, un corpo identitario ed un complesso valoriale degno di riconoscimento che deve trovare tutela evitando inserimenti incoerenti o occultanti o alteranti le caratteristiche citate e quindi attraverso il mantenimento della destinazione agricola della zona stessa. Rientrano in tale categoria, oltre alle aree vincolate ex D.Lgs. 42/2004, le aree così identificate dal PRG, da Piani attuativi ovvero da Delibere dell'organo consiliare.

e) le aree che, alterate anche solo in parte nella loro destinazione, comprometterebbero le coltivazioni tipiche della zona, (le aree agricole destinate alle produzioni tipiche di Montalto di Castro: olivo, melone, asparago, ortaggi in genere, ecc.) quale bene collettivo locale, con funzione, anche, di presidio ambientale in mancanza di una formale dismissione delle coltivazioni da parte del fruitore.

f) sono escluse tutte le aree sottoposte a vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 Parte III Beni Paesaggistici - Titolo I° riportate sulla Tav. "B" n° 6, 7, 12 e 13 di PTPR; per le fasce di rispetto si rinvia alla disciplina delle distanze. Sono inoltre esclusi i crinali visibili dalle infrastrutture viarie principali.

g) le aree che potrebbero occultare od anche solo alterare la visuale della linea dei crinali, ed in generale tutte le aree comprese nel raggio di 1,5 km dal perimetro di confine del Parco Archeologico-naturalistico di Vulci sottoposto a vincolo.

h) le aree che per la prossimità ovvero contiguità con aree occupate da impianti già autorizzati potrebbero determinare, anche per la particolare fragilità paesaggistica della zona, un effetto di cumulo così incisivo da non consentire ulteriori installazioni, ferma rimanendo la necessità di particolari adeguamenti o cautele conseguenti alla valutazione cumulativa degli impianti

**3.** Sono reputate, in generale, aree idonee:

**a)** le altre aree a destinazione diversa da quella agricola classificate industriali; le aree a destinazione produttive solo sulle coperture degli edifici;

**b)** le aree, anche a destinazione agricola, diverse da quelle classificate nei paragrafi precedenti, non caratterizzate da visibilità panoramica e che, anche in parte, non subiscano lesione estetica, paesaggistica, ambientale e produttiva per effetto di installazione degli impianti secondo i parametri dettati nel presente regolamento.

**3.1** Nella individuazione delle aree idonee dovrà essere data preferenza, in coerenza con le linee guida di cui al D.M. del 2010, a quelle compromesse da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui: siti industriali, cave dismesse, discariche, siti contaminati di cui al D.Lgs. 152/2006 e previa bonifica, affinché siano contenute al minimo le interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo per scopi produttivi.

4. Ai fini della valutazione circa la possibilità di installazione di impianti alimentati da FER, si adotta il criterio di valutazione cumulativa con eventuali impianti circostanti e preesistenti.

4.1 Sono considerati cumulabili quelli che sono posti ad una distanza inferiore a metri 1000 (mille) da altri impianti della stessa tipologia già autorizzati, salvo diverse valutazioni in sede di conferenza. In tale ipotesi la valutazione di impatto ambientale avviene in termini cumulativi, sommando la potenza dell'impianto già installato e di quello oggetto di valutazione, nonché sommando gli effetti tutti dell'installazione.

5. La prescrizioni sull'idoneità delle aree destinate all'installazione costituiscono linee guida e parametro di riferimento in tutti i procedimenti afferenti gli impianti generatori di energie rinnovabili.

6. Ai fini di illustrazione dei criteri citati si riporta la presente tabella esplicativa dell'ammissibilità degli interventi in relazione alla destinazione delle zone secondo la classificazione del PRG

<b>Classificazione delle zone nel PRG</b>	<b>Ammissibilità degli interventi</b>
<b>Zone Agricole (E1, E2, E3, PRG )</b>	<b>Gli interventi sono ammissibili previo Studio di compatibilità paesaggistica e secondo la disciplina del PTPR, considerando l'indice inderogabile di saturazione delle aree i parametri previsti all'art. 5</b>
<b>Zone produttive Le zone "D" del PRG</b>	<b>E' sempre consentita l'installazione degli impianti anche sulle coperture</b>
<b>Aree di completamento, espansione e servizi. Le zona "B", "C" e "F" di PRG</b>	<b>E' esclusa l'installazione di grandi impianti FER soggetti a PAUR. In caso di PAS, è ammessa l'installazione fermo rimanendo l'obbligatorietà del parere della competente Soprintendenza in presenza di vincoli e con le modalità previste per legge.</b>
<b>Centri/Nuclei storici Le zona "A" PRG</b>	<b>E' esclusa l'installazione di grandi impianti FER soggetti a PAUR. In caso di PAS, ferma rimanendo l'obbligatorietà del parere della competente Soprintendenza per tutti i Beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004, le installazioni sono consentite unicamente alle condizioni di cui all'art 2, co3.6 e previa valutazione della Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio</b>
<b>Aree compromesse o degradate quali cave dismesse, discariche, siti contaminati di cui al D.Lgs. 152/2006 e previa bonifica, individuate nel PRG o mediante delibera di consiglio comunale</b>	<b>Tali aree sono sempre preferite e ritenute idonee all'installazione di grandi impianti FER, nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.</b>

## **Art. 6 Contenuti progettuali e criteri di valutazione dei grandi impianti FER.**

1. La possibilità di installazione di impianti FER è subordinata alla favorevole e preventiva valutazione condotta da parte del Comune di Montalto di Castro e così rappresentata in sede di Conferenza di Servizi su di un progetto ed una relazione di accompagnamento sviluppati in merito all'intero ciclo di vita dell'impianto, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. Il presente regolamento, per la finalità di cui al comma precedente, stabilisce e disciplina i criteri da rispettare ed i contenuti da fornire, inderogabilmente, per l'installazione di grandi impianti FER nel territorio di Montalto di Castro. I criteri e le condizioni di seguito previste dovranno essere soddisfatti anche in caso di interventi soggetti a PAS che, per estensione dell'impianto, cumulabilità con altri impianti esistenti ovvero autorizzati, caratteristiche di particolare pregio dell'area, inserimento in zona agricola ecc., necessitano di valutazione approfondita condotta con istruttoria complessa sul procedimento avviato.

3. La relazione di accompagnamento al progetto, al fine di consentire valutazioni ambientali e paesaggistiche, nonché evidenziare l'esistenza di possibili impatti cumulativi tra più impianti tra aree adiacenti ovvero confinanti, deve individuare e specificare i seguenti contenuti:

a) riportare ed analizzare, con planimetria cartografica e orto-fotodigitale in scala idonea, il sito di installazione, aree adiacenti ovvero pertinenti e soprattutto il contesto paesaggistico di riferimento, evidenziando eventuali vincoli, di qualunque specie e genesi normativa, nonché la presenza di elementi qualificanti come coni visuali rappresentativi, ovvero crinali ed aree ad alta esposizione panoramica o zone rurali.

b) riportare ed analizzare, proponendo soluzioni alternative, le porzioni territoriali i cui caratteri paesaggistici, naturalistici ed antropici entrano in relazione visiva con la trasformazione introdotta a seguito della realizzazione dell'impianto,

c) riportare ed analizzare la flora e la fauna presente nell'area di installazione proponendo, per le opere di mitigazione e per le schermature, soluzioni idonee a garantire il migliore inserimento degli elementi nel contesto paesaggistico e rurale, privilegiando sempre specie locali e scegliendo le alternative di minor impatto visivo, raggiungendo il risultato della mimetizzazione dell'impianto. Tali soluzioni dovranno essere effettive sin dalla posa in opera dell'impianto e fino alla cessazione dello stesso, e pertanto idonee a schermare l'impianto medesimo per dimensione ed efficienza. In particolare, le piantumazioni dovranno essere messe a dimora ad altezza tale che entro e non oltre tre anni raggiungano l'altezza rappresentata in cartografia di progetto e quindi risultino comunque idonee allo scopo. Ciò genera un obbligo a carico della ditta previsto e disciplinato nella Convenzione di cui all'art. 10, anche ai fini del mantenimento di tale risultato in tutto il tempo di gestione .

d) riportare uno studio percettivo, unito al contesto paesaggistico di riferimento come sopra individuato, fornito da un congruo numero di simulazioni fotografiche georeferenziate su

ortofoto inerenti sia l'impianto in progetto che quelli già autorizzati posti su aree adiacenti o di pertinenza, al fine di evidenziare sia un eventuale cumulo di impianti che la effettiva capacità delle schermature di mitigare l'impatto visivo;

**4.** La redazione del progetto deve, inderogabilmente, rispettare i seguenti parametri e fornire i contenuti di seguito riportati:

**a)** Il progetto dovrà, come condizione preliminare, motivare la necessità di installare l'impianto alla luce della percentuale di produzione nazionale di energia alternativa posta come obiettivo comunitario, dimostrando quindi di essere in linea con l'obiettivo citato nel rispetto anche del criterio proporzionale di ripartizione delle installazioni sul territorio italiano e regionale, nonché riportare il conteggio delle aree ancora disponibili sul territorio di Montalto di Castro tenendo conto degli impianti esistenti, e di quelli autorizzati ed evidenziando quelli oggetto di procedimenti pendenti non ancora definiti (dato questo altrimenti fornito dalla Regione);

**b)** Il progetto, qualora preveda la installazione su aree a destinazione agricola, dovrà dare dimostrazione della mancanza di aree compromesse o a destinazione diversa secondo i criteri delle linee guida e recepiti anche nel PER Lazio in corso di approvazione. Qualora siano disponibili aree compromesse l'installazione in area agricola deve essere esclusa;

**c)** Il progetto dovrà essere coerente con il PEAC comunale se approvato;

**d)** il progetto dovrà dare dimostrazione della disponibilità effettiva dei terreni su cui insiste l'impianto, tutte le opere ad esso connesse ed in generale l'area di progetto. Si intende per disponibilità l'esistenza di un diritto di proprietà ovvero diritto di superficie, usufrutto, enfiteusi, ovvero altro diritto reale risultante da titolo certo e definitivo anteriore alla data di avvio del relativo procedimento amministrativo. Parimenti la disponibilità ottenuta mediante locazione o comodato dovrà essere dimostrata alle medesime condizioni e mediante contratto registrato. Il contratto preliminare è idoneo a tale dimostrazione se contiene una clausola espressa che consenta al promissario di poter avanzare istanza di autorizzazione e il patto che prima della conclusione della conferenza di servizi o del rilascio dell'autorizzazione venga stipulato il definitivo.

**e)** Il progetto dovrà contenere tutte le cautele atte a non arrecare danni alla flora e alla fauna locale, considerando sempre come principio ispiratore, nonché quale limite alle scelte ingegneristiche, la tutela della biodiversità;

**f)** il progetto dovrà effettuare, inoltre, uno studio, accompagnato da un parere della ASL ovvero di tecnico esperto, atto a dimostrare la totale assenza di rischi per la salute umana, sia in fase di installazione che in esercizio e fino alla effettiva dismissione affinché se ne comprendano gli effetti anche a lungo termine, quale conseguenza collaterale del funzionamento dell'impianto sugli operatori, sulla popolazione ed in modo particolare sugli abitanti delle aree adiacenti all'impianto medesimo;

**g)** Il progetto dovrà tenere conto della mancanza di interferenze negative con il paesaggio inteso non solo quale paesaggio vincolato, ma anche come paesaggio agrario, costituente riferimento culturale, storico, identitario e produttivo della comunità di Montalto di Castro;

**h)** Il progetto dovrà inoltre evitare che l'intervento determini significative alterazioni della morfologia dei suoli, specialmente quelli collocati in ambiti collinari, su pendenza o che rappresentano caratteristica identificativa del paesaggio rurale così come di quello marino, ovvero presentino particolare valore storico giacché connessi alla tradizione etrusca, romana e della maremma laziale;

**i)** Il progetto dovrà in ogni caso mantenere intatta e non interessare né toccare né tanto meno ledere la viabilità ed ogni segno di infrastruttura (ponti, gallerie ecc..) storica, ivi inclusi gli elementi delle centuriazioni romane ovvero le opere etrusche, fermo rimanendo il rispetto dei vincoli e delle distanze di cui alla legislazione vigente. La cautela verso beni archeologici sarà attuata rispettando le prescrizioni o indicazioni della Soprintendenza anche mediante opere o sondaggi di archeologica preventiva;

**l)** il progetto dovrà privilegiare, sempre, l'uso della rete viaria esistente, senza modificare i suoi caratteri di ruralità in termini di larghezza ed andamento;

**m)** il progetto dovrà tenere conto, nella realizzazione di nuovi e necessari tratti di viabilità funzionali all'installazione dell'impianto, della rete della viabilità storicamente esistente, effettuando opportuni adeguamenti funzionali della stessa, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei giacché incoerenti con il paesaggio storico;

**n)** il progetto dovrà salvaguardare le linee di crinale (skyline naturale) minimizzando le interferenze con i caratteri visuali del paesaggio ed assicurando, sempre, la continuità percettiva;

**o)** il progetto dovrà prevedere apposito studio circa la minimizzazione dell'impatto visivo mediante rendering con simulazioni da ogni punto cardinale, dalle strade, a distanza plurima di 100 metri, 1 km; 5 km, nonché foto aeree a scala diversa; le simulazioni andranno fatte nelle diverse ore della giornata rendendo possibile la visione dell'impianto secondo la differente esposizione solare ed in ogni caso si dovrà tenere conto della altimetria del terreno al fine di sagomare la forma dell'impianto stesso con lo scopo specifico di ridurre la visibilità nei siti ove è possibile installarlo. La simulazione dovrà anche mostrare la effettiva colorazione dei pannelli installati;

**p)** il progetto dovrà conservare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali aie, fontanili, lavatoi, forni ecc..

**q)** il progetto dovrà prevedere opportune schermature vegetali per mitigare l'impatto visivo dell'impianto utilizzando essenze autoctone ed ecotipi locali, al fine di una migliore integrazione con il contesto paesaggistico analizzato nella relazione di accompagnamento. In ogni caso le schermature e i mitigatori visivi dovranno essere coerenti con le tipologie locali di manufatti, ed essere effettive e curate nel corso del tempo. Il mancato attecchimento

comporta violazione degli obblighi e delle prescrizioni dell'autorizzazione, e legittima il Comune, dopo aver constatato la inadempienza, all'invio di formale diffida al fine di sanzionare la ditta e procedere in danno come previsto per legge nonché in Convenzione;

**r)** il progetto dovrà salvaguardare la permeabilità del suolo, assicurando il rispetto della biodiversità e della fertilità dei terreni, a tutela dell'attività biologica che si sviluppa in ogni habitat, di quella agricola e del pascolo. Al fine di assicurare la compatibilità dell'installazione si dovranno evitare, in ogni caso, strutture di cemento, limitandole eventualmente al solo supporto dei pannelli, eliminando soluzioni di continuità con il terreno vegetale.

**s)** il progetto dovrà assicurare che il posizionamento a terra dei pannelli, incluse tutte le strutture di supporto, nonché le opere connesse, garantisca l'inclinazione idonea alla captazione ottimale dei raggi solari;

**t)** il progetto dovrà privilegiare altezze dei pannelli e dei tracker minimali onde ridurre la visibilità dell'impianto, nonché cromie dei pannelli che evitino la elevazione del contrasto cromatico;

**u)** il progetto dovrà prevedere un Piano generale di sicurezza (PGS) che contenga:

1. una verifica preliminare da parte dell'Enac al fine di evitare disturbo al traffico aereo da parte dell'impianto;

2. idonea recinzione dell'impianto con rete e muretto di altezza non superiore a m.2,20;

3. infrastrutture atte a costituire accesso che evitino soluzioni di continuità per la percorribilità territoriale delle aree interessate e limitrofe;

4. previsione di linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici esclusivamente in cavo sotterraneo, qualora non esistano infrastrutture elettriche già presenti idonee a consentirne la fruizione in corrispondenza alle sedi viarie o ai corridoi tecnologici esistenti, ove le soluzioni progettuali lo consentano e tenuto conto dell'assetto complessivo della rete elettrica;

5. un Piano antincendio che contempli lo studio del livello di rischio generato dall'impianto e fornisca eventuali soluzioni operative atte a scongiurare la creazione del rischio ovvero l'aggravio del preesistente livello dello stesso.

6. uno studio specifico che analizzi il rischio di inquinamento luminoso generato dall'impianto e contenga la previsione delle migliori soluzioni ingegneristiche atte a scongiurarlo, al fine di assicurare la salute dell'ecosistema circostante e la idonea visibilità notturna.

7. apposito studio sul tema del RIR, ivi inclusa una relazione tecnica asseverata da perito incaricato che dimostri l'assenza di rischio e preveda eventuali prescrizioni da rispettare

nonché idonei Piani di emergenza nel caso in cui il rischio, sia astratto che concreto, possa verificarsi. In ogni caso lo studio sul RIR dovrà tenere in considerazione la presenza della centrale termoelettrica Alessandro Volta e l'ipotesi di un suo nuovo avvio, dimostrandosi la gestione del rischio coerente con tale ipotesi

**5.** Ai fini della realizzazione dell'intervento si dovrà inoltre:

**a)** prevedere che durante la costruzione e successiva gestione dell'impianto sia, se possibile, preferibilmente impiegata mano d'opera locale, compatibilmente con le attività e le mansioni da svolgere che saranno oggetto di un preventivo periodo di formazione svolto a cura e spese della Società proponente;

**b)** prevedere opere e misure compensative che possano, su accordo con il Comune, riequilibrare il peso territoriale, paesaggistico ed ambientale dell'intervento anche attraverso idonee garanzie prestate per l'esecuzione delle misure e delle opere citate alle condizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento e previa sottoscrizione di Convenzione da stipulare con il Comune ai sensi e per gli effetti del successivo art. 7.

**c)** prevedere un Piano specifico sulla fine del ciclo di vita dell'impianto, comunque non tacitamente prorogabile oltre il ventennio ovvero il termine stabilito nel PAUR, evidenziando, dettagliatamente, tutte le opere di dismissione, rimessione in pristino e recupero ambientale, nonché le condizioni per il versamento, ed eventuale rinnovo, della fideiussione secondo quanto previsto dall'art 7 del presente regolamento. La mancanza della fideiussione, o il mancato rinnovo, determinano la irregolarità dell'impianto con facoltà per il Comune di segnalare all'Ente competente l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dell'Autorizzazione

**6.** In ogni caso, il Comune può suggerire o richiedere di prescrivere eventuali modifiche alle piantumazioni qualora opere differenti come riporti di terra, strutture artificiali ovvero altri mascheramenti possano garantire il migliore occultamento dell'impianto rispetto al contesto di riferimento, raggiungendo il fine di mitigare l'impatto.

**7.** Il Comune, nell'esercizio della sua funzione di valorizzazione dei Beni culturali, ritiene di applicare un generale divieto di installazione di impianti a terra nell'area prossima al Parco naturale ed archeologico di Vulci che rappresenta il principale attrattore territoriale ed una leva turistica di fondamentale traino economico. L'area di tutela afferisce non solo alla presenza del vincolo ma in generale a tutta la porzione territoriale prospiciente il Parco e visibile anche dalle strade di transito.

**8.** Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'allegato "A" della D.G.R Lazio n. 312 del 27.02.2018, l'effetto di variante del provvedimento autorizzatorio non può prevalere automaticamente sulle scelte pianificatorie dell'ente con pretermissione arbitraria della programmazione territoriale già adottata e di quella che il Comune intende adottare.

**9.** I parametri e le prescrizioni dettati nei commi precedenti rispettano i contenuti e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente, ed in particolare quelli contemplati nel

D.Lgs. 152/2006 cui si fa pieno riferimento, fornendo integrazione e completezza alla documentazione presentata in sede di VIA, anche ai fini di una compiuta ed efficace istruttoria procedimentale.

## **Art. 7 Garanzie e dismissione degli impianti: convenzionamento tra Comune ed Aziende private**

1. Tutte le installazioni di grandi impianti FER nel Comune di Montalto di Castro sono soggette a specifico convenzionamento che disciplina, sotto ogni aspetto, l'intero ciclo di vita dell'impianto ed, in generale, i rapporti tra l'Ente ed i soggetti titolari del PAUR. Sono sottoposti al medesimo convenzionamento anche gli impianti soggetti a PAS che per dimensione, collocamento, potenza erogata ed impatto generato impongono una disciplina attuativa dell'intervento che regoli il rapporto tra l'ente e l'azienda proponente.

2. Il richiedente, all'atto della stipula della Convenzione, dovrà versare in favore del Comune, come per legge, idonea garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione al termine del ciclo di vita dell'impianto e delle opere di messa in pristino, a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Società regolarmente iscritta negli elenchi di cui al nuovo art. 106 TUB, secondo quanto stabilito in base al computo metrico depositato anche in Conferenza di servizi e comprensivo di IVA ed oneri accessori; gli importi garantiti verranno aggiornati ed adeguati nel corso del tempo. Il tutto con riferimento alle prescrizioni del PAUR, ai verbali della Conferenza di Servizi, o delle indicazioni del Comune in caso di PAS.

3. La medesima garanzia viene prestata qualora il proponente intenda recedere dall'iniziativa ovvero in caso di cessione a qualunque titolo dell'autorizzazione, di revoca, annullamento o decadenza dell'atto autorizzatorio o della Convenzione sottoscritta con il Comune. In tali ipotesi la proponente è comunque tenuta a garantire lo sgombero dell'area nel suo complesso, anche da attrezzature e da qualunque opera funzionale all'impianto.

4. La polizza dovrà essere conformata in modo tale che in caso di mancato pagamento del premio, come in qualunque caso di perdita di efficacia anche parziale della stessa, dovrà essere immediatamente notiziato il Comune, fermo rimanendo che la mancata efficacia della garanzia determina la irregolarità nell'esercizio degli impianti e legittima il Comune ad intervenire applicando le eventuali sanzioni di legge nonché richiedendo alla Provincia l'immediata cessazione della produzione e la sospensione degli effetti dell'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio dell'impianto.

5. La garanzia viene prestata per l'intero periodo di funzionamento dell'impianto e per i successivi due anni, comunque decorrenti dalla comunicazione che il richiedente deve effettuare al Comune circa la fine vita del ciclo dell'impianto e l'avvio delle opere di dismissione.

6. In ogni caso il totale asporto delle strutture ed il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro dodici mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, fermo rimanendo eventuali



termini previsti nel PAUR. Alla scadenza del termine di dodici mesi, ovvero in quello eventualmente previsto nel PAUR, nonché in caso di mancata esecuzione di tutte le opere di dismissione, la garanzia deve essere rinnovata alle condizioni di cui ai commi precedenti.

7. Il ciclo di vita dell'impianto si intende concluso con il termine eventualmente previsto nel PAUR, ove lo stesso non sia previsto si intende non superiore ai venticinque anni, ferma restando la possibilità di proroga. In caso di proroga la conferenza di servizi sarà riconvocata, come per legge, per una valutazione nuova del termine di proroga applicando la normativa eventualmente entrata in vigore, in virtù del principio generale della minore incidenza territoriale degli impianti connessa alla temporaneità del loro ciclo di vita che ne consente l'installazione su aree a varia destinazione. In ogni caso la proroga presuppone l'integrale ed esatto adempimento degli obblighi già gravanti sul proponente autorizzato come da certificato rilasciato dal Comune. Le fidejussioni dovranno essere ricostituite ed aggiornate nonché corrisposti eventuali nuovi oneri

## **Art. 8 Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni**

1. In ogni caso, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento determina irregolarità nell'esercizio dell'impianto, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge. Le violazioni costituiscono comunque inadempimento degli obblighi contenuti nel PAUR ed assunti nella convenzione stipulata con il Comune con conseguente applicazione delle penali contrattuali ivi previste nella misura determinata e disciplinata in base alla gravità della violazione.

2. Per quanto riguarda gli inadempimenti agli obblighi di realizzazione, attecchimento, manutenzione delle recinzioni e delle opere di mitigazione ambientale e paesaggistica, vengono richiamate le sanzioni disposte dal regolamento del verde comunale a cui si fa rinvio esclusivamente a tale fine

3. Il Comune emetterà la sanzione comunicandola via PEC mediante atto redatto in lingua italiana al Soggetto titolare del PUAR, essendo inopponibili al Comune trasferimenti che non hanno determinato variazioni del titolo. La sanzione potrà essere irrogata con cadenza annuale, a distanza di dodici mesi da quella precedente in caso di persistenza di inadempimento o della fallanza. Il pagamento della sanzione non libera il titolare del PUAR dalle prescrizioni e dagli obblighi in esso previsti anche circa le mitigazioni da realizzare che dovranno essere eseguite in coerenza con il titolo citato, in ottemperanza alla diffida del Comune contenuta nella sanzione. Il Comune potrà trasmettere la sanzione alla Provincia nei casi più gravi, ai fini della apertura di un procedimento di revoca del PAUR.

4. Le sanzioni non potranno essere applicate per fatti costituenti oggetto di inadempimento da parte del titolare e costituenti fatto generatore delle penali contrattuali contenute eventualmente nella Convenzione

**Art. 9 - Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate: misure compensative. Convenzione tra Amministrazione comunale e soggetto proponente.**

1. Il soggetto proponente, in caso di installazione di impianti soggetti ad autorizzazione unica, sottoposti a VIA ovvero il cui progetto impatti sull'Ambiente ed il Paesaggio determinando lesività o alterazione dei Beni tutelati, nel rispetto del presente regolamento e in armonia con la legislazione vigente in materia, si obbliga, tramite convenzione sottoscritta con il Comune di Montalto di Castro, a concorrere alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate all'intervento, attraverso la realizzazione di opere finalizzate al ristoro e al riequilibrio territoriale, per compensare l'incidenza ambientale, biologica, paesaggistica e territoriale in genere dell'intervento stesso.

2. In ogni caso, la Conferenza di servizi, come da linee guida del 2010, prescrive misure compensative, laddove l'installazione dell'impianto, indipendentemente dalla potenza erogata, impatti sull'ambiente, sul paesaggio, sulle aree destinate a coltivazione o attività agricole e sull'assetto delle infrastrutture alterandone le caratteristiche morfologiche, naturalistiche, funzionali e storiche. E' sempre significativa la installazione di un impianto che superi i 5.000 mq.

3. Le misure compensative non possono consistere in somme di denaro versate direttamente al comune giacché le somme non potranno mai costituire corrispettivo di un consenso alla installazione, e quelle eventualmente oggetto di precedenti convenzioni potranno essere modificate in opere infrastrutturali di diversa natura in coerenza con il presente regolamento.

4. La sottoscrizione della Convenzione, prima del rilascio del prescritto titolo abilitativo, comporta la prestazione delle garanzie di cui all'art. 7 e di quelle necessarie ad assicurare l'intervento di compensazione ambientale, sempre sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da Società regolarmente iscritta negli elenchi di cui al nuovo art. 106 TUB, e stabilita nella misura pari al valore complessivo dei lavori da effettuare per le opere compensative.

5. Le opere qualificabili come misure compensative, appartengono alle seguenti categorie di interventi:

a) opere pubbliche destinate a favorire il mantenimento dell'antropizzazione nelle zone rurali;

b) realizzazione e manutenzione di strade e pubblica illuminazione in zone rurali;

c) realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;

d) realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;

**e)** realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);

**f)** realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc.) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa;

**g)** interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;

**h)** acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);

**i)** infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;

**l)** dotazioni per parchi, musei, biblioteche, teatri e per la valorizzazione di Beni culturali in genere;

**m)** fornitura ed installazione di impianti e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, a regola d'arte, efficienti ed attivati, eventualmente mantenuti, a beneficio dell'Ente, del proprio consumo energetico o generatori di cessione d'energia alla rete;

**n)** ogni altra opera o misura ritenuta dal Comune di pubblico interesse ai fini della tutela, dello sviluppo e della fruizione del territorio.

**6.** La Pubblica amministrazione, nell'acquisizione delle opere compensative come Beni entranti nel patrimonio del Comune procederà secondo legge e nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, applicando, se dovute, le prescritte procedure d'affidamento di cui al D.Lgs. 50/2016.

**7.** L'installazione di impianti FER non costituisce di per sé compensazione paesaggistico - ambientale dell'intervento.

**8.** Le istanze che presentano progetti in cui viene coniugato l'utilizzo dei terreni agricoli alla produzione di energia alternativa sono comunque oggetto di valutazione di impatto ambientale ed il mantenimento della destinazione agricola dell'area dovrà essere assicurato tramite dati, studi e rilevazioni che dimostrino l'assenza di alterazione dei terreni anche dopo la dismissione dell'impianto. Dovrà inoltre essere fornito, con cadenza annuale, un report sulla produzione agricola. L'aumento della redditività dei terreni, anch'esso dimostrato tramite dati, studi e rilevazioni scientifiche, non potrà mai costituire compensazione ambientale dell'intervento.

**9.** Il Comune disciplina le opere compensative mediante la citata Convenzione che ne regola la realizzazione ed attuazione nel tempo, il cui schema si allega al presente regolamento,

rimanendo facoltà dell'Ufficio di apportare ad essa tutte le modifiche che riterrà opportune o necessarie nell'interesse dell'Ente.

**10.** Stante la complessità del procedimento e della relativa attività istruttoria che richiede un impegno costante degli Uffici, è previsto, per ogni istanza di autorizzazione di impianti FER, il versamento di diritti di segreteria in favore del Comune, così determinati:

per impianti a terra con potenza pari o superiore a 1 MWp euro 1.160,00

per impianti superiori a 10 MWp: euro 3.160,00

per impianti al di sotto di 1 MWp: euro 290,00

nei casi di impianti integrati, aderenti agli edifici, installati su serre, pensiline o tettoie, soggetti a PAS o CILA euro 210,00